

Codice DB1118

D.D. 28 luglio 2014, n. 653

Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'organizzazione comune di Mercato (OCM) del vino. Fissazione del periodo delle fermentazioni. Campagna 2014/2015 (vendemmia 2014)

Il combinato disposto dagli articoli 9 e 14 della Legge 20.02.2006, n. 82 prevede che la Regione stabilisca annualmente il periodo entro il quale le fermentazioni e le rifermentazioni sono consentite. Prevede inoltre che la Regione individui i vini tradizionali per i quali sono consentite fermentazioni e rifermentazioni al di fuori del periodo stabilito; per i vini tradizionali è opportuno fissare termini massimi per la detenzione delle vinacce.

Nel territorio della Regione Piemonte è diffusa e tradizionale la produzione di vini passiti e di vini da uve stramature, anche a denominazione di origine controllata, tra i quali si annoverano la DOC Piemonte, approvata con D.M. 22.11.1994 e s.m.i, la DOCG "Asti" approvata con D.M 29.11.1993 e s.m.i, La DOC Malvasia di Casorzo d'Asti approvata con D.P.R. 21.08.1968 e s.m.i, la DOCG "Erbaluce di Caluso" o "Caluso" approvata con D.M. 8.10.2010, la DOC Strevi approvata con D.M. 06.07.2005 e s.m.i, la DOCG Brachetto d'Acqui approvata con D.M 24.04.1996 e s.m.i, la DOC Loazzolo approvata con D.M 14 .04.1992 e s.m.i,

Il Disciplinare di produzione del vino a D.O.C. Loazzolo approvato con D.M.14.04.1992, ha già previsto, nell'ultimo comma dell'articolo 5, uno specifico periodo entro il quale si può compiere la fermentazione.

L'articolo 9 – punto 4 – della Legge 20.02.2006, n. 82 consente, tra l'altro, che avvengano fermentazioni e rifermentazioni al di fuori dei limiti temporali fissati dalla Regione per i "mosti parzialmente fermentati frizzanti"; avuto riguardo alla produzione enologica della Regione Piemonte appare opportuno definire quali prodotti siano riconducibili, ai soli fini dell'applicazione della norma in oggetto, a detta terminologia.

In considerazione di quanto premesso

IL DIRIGENTE

Visti gli articoli 4 e 17 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;

Visto l'articolo 17 della L.R. n. 23/2008,

determina

1. Nel territorio della Regione Piemonte il periodo entro il quale sono consentite le fermentazioni e le rifermentazioni vinarie è compreso tra il 1 agosto 2014 ed il 30 novembre 2014.
2. Per la produzione dei vini tradizionali regionali il periodo delle fermentazioni e rifermentazioni vinarie è compreso tra il 1 agosto 2014 ed il 1 maggio 2015. Sono individuati tradizionali, ai soli fini dell'applicazione delle norme citate in premessa, i seguenti vini: Piemonte Moscato passito, Piemonte Brachetto Passito, Brachetto d'Acqui o Acqui passito, Casorzo passito o Malvasia di Casorzo passito, Caluso passito, Strevi, Moscato d'Asti ed ogni altro prodotto vinicolo le cui caratteristiche rispondano alle definizioni di cui all'articolo 6 – comma 7, del decreto legislativo dell'8 aprile 2010 e di cui

ai punti 15 e 16 dell'allegato *VII parte II* del Regolamento (UE) n. 1308/13. La detenzione delle vinacce ottenute dalla produzione di detti vini tradizionali è vietata a decorrere dal trentesimo giorno a far data dal loro ottenimento come risultante dalla documentazione ufficiale di cantina e, comunque, non oltre la data del 31 maggio 2015.

3. Le comunicazioni relative a fermentazioni spontanee che avvengono al di fuori dei periodi stabiliti ai precedenti punti 1 e 2, per le quali vige l'obbligo di immediata comunicazione ai sensi dell'articolo 9 - punto 3 – della Legge 20.02.2006, n. 82 devono essere indirizzate a: Ispettorato Centrale Repressione Frodi – Ufficio di Torino – Strada Antica di Collegno, 259 – 10146 - Torino e comunicate mediante telegramma o telefax.
4. Ai soli fini dell'applicazione dell'articolo 9 - punto 4 - della Legge 20.02.2006, n. 82, sono considerati "mosti parzialmente fermentati frizzanti" i prodotti vinicoli riconducibili alla definizione di cui al punto 11 dell'allegato VII – parte II del Regolamento CE n. 1308/13, fra cui i seguenti vini a D.O.C. o D.O.C.G.: Brachetto d'Acqui nella tipologia rosso (D.M. 28.02.2011), Asti nella tipologia Moscato d'Asti (D.M. 16.05.2012.), Malvasia di Casorzo (D.M. 26.05.1997), Malvasia di Castelnuovo Don Bosco (D.M. 22.04.2009), Piemonte nelle tipologie Brachetto e Moscato (ex D.M. 17.09.2010), Collina Torinese nelle tipologie Malvasia e Pelaverga o Cari (D.M. 14.10.1999)

La presente determina sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 15 del L.R. n. 22/2010.

Il Dirigente
Gualtiero Freiburger